

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Dal 1.07.2021 sospeso il cashback e aumentato il credito POS***Il primo riprenderà nel 2022, mentre il credito da commissioni per pagamenti con mezzi tracciabili si incrementa al 100% al ricorrere di determinate condizioni.*

Il D.L. 30.06.2021, n. 99 ha apportato modifiche al *cashback* e al credito POS.

Partendo dal *cashback*, l'art. 1, cc. 1-9 ha disposto che la misura disciplinata dal D.M. Economia 24.11.2020, ossia un rimborso pari al 10% dell'importo speso per le transazioni elettroniche, con un massimo di 150 euro per semestre e un minimo di 50 transazioni, viene **sospesa per il prossimo semestre 2021**, pertanto chi non ha aderito dovrà attendere il semestre 1.01.2022-30.06.2022. Inoltre, il **rimborso** non sarà riconosciuto, come originariamente previsto, entro 60 giorni da fine semestre (quindi per il 1° semestre 2021 entro fine agosto), ma **entro il 30.11.2021**, così come il rimborso del 1° semestre 2022 sarà riconosciuto entro il 30.11.2022.

I cc. 10 e 11, invece, prevedono un **incremento del credito POS** e un nuovo credito d'imposta.

A far data dal 1.07.2020, si ricorda che l'art. 22 D.L. 124/2019 aveva introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti tracciabili, quali carte di credito, di debito, prepagate, verso consumatori finali, ma a condizione che l'esercente attività d'impresa, arte o professione avesse ricavi o compensi 2019 **non superiori a 400.000 euro**.

Questa condizione vale anche per l'incremento di cui sotto.

L'art. 22, c. 1-ter prevede che, per il periodo 1.07.2021-30.06.2022, questo credito d'imposta sia **aumentato al 100%**, al posto del 30%, se si adottano **strumenti di pagamento elettronico collegati al registratore di cassa telematico o strumenti di pagamento evoluti** (da meglio specificare, si spera, in apposito decreto attuativo) di cui alc.5-*bis*; si ritiene con lo scopo di consentire al contempo l'invio dei corrispettivi telematici accompagnati al pagamento tracciabile.

Si ricorda che tale credito, ossia quello pari al 30% sul 2020, **va indicato nel modello dichiarativo 2021**, redditi 2020, **per competenza** (nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito) e precisamente nel **quadro RU**, con codice F9 indicando importo del credito e suo utilizzo nel 2020. Il codice tributo è 6899.

Si può utilizzare a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione, perciò è necessario attendere il prospetto riepilogativo della banca relativa al mese X e poi l'utilizzo può avvenire dal mese X+1. E' utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi. Le medesime regole valgono per il nuovo credito 2021 pari al 100%, alle condizioni sopra indicate (salvo diversi chiarimenti, disposizioni attuative).

Il c. 11 invece introduce un **nuovo credito d'imposta** per: acquisto, noleggio, utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa telematici; spese di convenzione; spese per il collegamento tecnico tra strumenti e registratore. L'importo massimo del credito è di **160 euro** e decresce all'aumentare dei ricavi/compensi. Il periodo oggetto di tale bonus è **dal 1.07.2021 al 30.06.2022**.

Viene poi previsto un **altro credito**, stavolta con importo massimo di **320 euro** (e sempre decrescente all'aumentare dei ricavi), per l'acquisto, noleggio, utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il periodo di quest'ultimo credito va dal 1.01.2022 al 31.12.2022.